

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 8 APRILE 1964

(12^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Aumento del capitale dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma, e facoltà di fissare il valore nominale delle azioni alla libera determinazione degli organi sociali dell'Istituto stesso » (247) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 285, 286
BERTOLI 286
BRACCESI, *relatore* 285, 286

« Concessione di un contributo annuo di lire 15 milioni in favore dell'Istituto per la contabilità nazionale » (319) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE 286
MARIOTTI 286

« Concessione di una indennità una volta tanto a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali » (406), (Appro-

vato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 278, 281, 282, 284
ARTOM 281, 282
BERTOLI 281, 282, 283, 284
FORTUNATI 280, 283
FRANZA 279, 280, 281
MAIER, *relatore* 278, 279, 280, 284
MARIOTTI 284
MARTINELLI 280, 283
TRABUCCHI 283, 284

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Artom, Bertoli, Bertone, Bosso, Braccesi, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gigliotti, Maier, Mariotti, Martinelli, Pirastu, Roda, Roselli, Salari, Salerno, Samaritani, Stefanelli e Trabucchi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Valsecchi e per il tesoro Belotti.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)12^a SEDUTA (8 aprile 1964)

M A I E R, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di una indennità una volta tanto a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali » (406) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di una indennità una volta tanto a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 1^a Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno non ha nulla da osservare per la parte di propria competenza ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

M A I E R, *relatore*. Onorevoli senatori, il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, non dovrebbe avere bisogno di particolare illustrazione.

Si tratta di corrispondere una indennità una volta tanto ai pensionati degli enti locali, a carico dell'apposita Cassa, da valere per l'anno 1963, e in attesa che siano fissate le opportune rivalutazioni delle pensioni, con decorrenza dal 1° gennaio 1964.

L'indennità è commisurata in lire 104.000 lorde per le pensioni dirette e in lire 78.000 per quelle indirette e di reversibilità, pari ad un'annualità della rendita vitalizia costante.

Per i titolari di pensioni relative a cessazioni avvenute nell'anno 1963, l'articolo 2 del disegno di legge stabilisce la corrispondenza in dodicesimi.

Allo scopo di meglio rendersi conto del provvedimento, ritengo opportuno fare un confronto tra la situazione dei pensionati della Cassa enti locali e quella dei pensionati dello Stato.

È da premettere che i due trattamenti di quiescenza, data la diversità degli ordinamenti di attività di servizio dei dipendenti dello Stato e degli enti locali, non possono essere identici, ma solo corrispondenti fra loro. Infatti per lo Stato la pensione procede per coefficienti prefissati da calcolarsi sull'ultimo stipendio, che sono del 35 per cento con 15 anni di servizio e dell'1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il quindicesimo fino a raggiungere il massimo degli otto decimi della base pensionabile a 40 anni di servizio utile.

Per la Cassa dipendenti enti locali, invece, non esistono coefficienti prefissati sull'ultima retribuzione, in quanto, ai fini della determinazione della misura della pensione, non è determinante l'ultimo stipendio, ma la serie delle retribuzioni percepite durante la attività di servizio dal 1958 in poi. Tuttavia, per i già pensionati della Cassa, ai quali è destinato il beneficio dell'indennità una volta tanto, il confronto con i pensionati dello Stato si può fare sulla base delle retribuzioni del triennio 1958-1960, prima, cioè, degli aumenti verificatisi nel trattamento di attività di servizio per effetto della concessione dei noti assegni ad integrazione della retribuzione (e cioè, dell'assegno mensile pari a 70 lire per ogni punto di coefficiente di stipendio e dell'assegno temporaneo di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 29). Ciò in quanto, per i pensionati della Cassa, con legge 5 dicembre 1959, n. 1077, il trattamento pensionistico è stato allineato alle misure di pensione previste per i collocati a riposo nel predetto triennio 1958-1960. Facendo riferimento ai livelli delle retribuzioni di tale triennio, le aliquote che esprimono la pensione diretta, in percentuale dell'ultima retribuzione, a parità di servizio, risultano le seguenti per i pensionati della Cassa e per quelli dello Stato:

Anni di servizio	Cassa	Stato
15	23%	35%
20	35%	44%
25	50%	53%
30	70%	62%
37	100%	74%
40	100%	80%

Da quanto sopra risulta che, dato anche il sistema assicurativo adottato dalla Cassa pensioni (capitalizzazione dei contributi), la pensione è inferiore a quella statale per le anzianità di servizio minori di 30 anni, mentre è superiore per le altre anzianità.

Peraltro, la situazione per gli statali si è modificata per effetto dei seguenti provvedimenti: legge 28 gennaio 1963, n. 29, concernente la concessione dell'indennità una volta tanto, di lire 30.000 per le pensioni dirette e di lire 20.000 per quelle indirette e di reversibilità; legge 27 settembre 1963, numero 1315, recante miglioramenti del trattamento di quiescenza, mediante l'aumento del 30 per cento sulle pensioni a partire dal 1º settembre 1963.

Parallelamente, per i pensionati della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, si è provveduto allo studio del problema dell'adeguamento del trattamento di pensione, predisponendo a tal uopo:

a) il disegno di legge in questione per la concessione dell'indennità una volta tanto, ai pensionati della Cassa;

b) un altro schema di disegno di legge, ora in corso di esame da parte dei Ministeri interessati, con il quale si intende provvedere all'adozione di un nuovo sistema di pensionamento per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1º gennaio 1964, nonché alla concessione di sostanziali miglioramenti, con effetto dalla data medesima, alle pensioni in atto, miglioramenti che, nel complesso, risulteranno corrispondenti all'aumento del 30 per cento corrisposto ai pensionati statali in base alla citata legge numero 1315.

Quanto alla diversità della misura della indennità una volta tanto, si fa presente che per i pensionati dello Stato essa si riferiva a soli 6 mesi, avendo avuto effetto i miglioramenti definitivi previsti dalla predetta legge n. 1315 dal 1º luglio 1963, mentre per i pensionati della Cassa dipendenti enti locali — essendo i nuovi benefici di carattere permanente previsti con decorrenza dal 1º gennaio 1964 — l'indennità stessa si riferisce all'intero anno 1963. Per tale ragione la misura dell'indennità è stata fissata in

lire 104.000 per le pensioni dirette ed in lire 78.000 per quelle indirette e di reversibilità, con un onere di circa 9.350 milioni, che trova copertura nell'avanzo del bilancio tecnico della Cassa.

L'articolo 3 del disegno di legge stabilisce l'attribuzione per quote nel caso di pensioni ad onere ripartito fra la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e l'ente locale per le Casse speciali che ebbero vita fino al 1926.

Essendo sorto qualche dubbio sulla copertura dell'onere a carico degli enti locali ho ritenuto opportuno accertarne l'entità. È risultato che i pensionati ad onere ripartito sono circa 4-5 mila su 125.000. Tenuto conto che la ripartizione in media è del 90 per cento a carico della Cassa e del 10 per cento a carico dell'ente locale, ne deriva, per gli enti locali, una spesa complessiva di 40-50 milioni che, ripartita per un numero considerevole di enti, diventa un onere assolutamente trascurabile.

Concludo, quindi, raccomandando agli onorevoli senatori di approvare il presente disegno di legge.

F R A N Z A . Vorrei un chiarimento, per favore: se risulta al relatore che vi siano delle pensioni a totale carico degli enti locali, oltre che ripartite fra la Cassa e gli enti locali; e, in caso affermativo, qual è il trattamento che si intende fare.

M A I E R , *relatore*. Quello che mi risulta è che dal 1926 tutti i dipendenti degli enti locali sono assicurati presso la Cassa.

F R A N Z A . Ma prima del 1926 c'era stato qualcuno che non aveva inteso parteciparvi. Quindi questo dovrebbe venir considerato; e sarebbe il caso di fare un emendamento aggiuntivo all'incirca del seguente tenore: « Per le pensioni a totale carico degli Enti locali, eccetera »: altrimenti verremmo ad escludere qualcuno.

M A I E R , *relatore*. Ma per essere a totale carico dell'ente locale bisogna che sia un pensionato antecedente al 1926.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

12ª SEDUTA (8 aprile 1964)

F R A N Z A . Non un pensionato, bensì uno avente diritto alla pensione antecedente al 1926. Cosa ben diversa.

M A I E R , *relatore*. Il problema non si presenta.

F R A N Z A . Posso citarle un caso personale, quello di mio padre, che era impiegato comunale.

M A I E R , *relatore*. Io spiego il mio parere in proposito per la conoscenza diretta in materia, in quanto sono assessore di un Comune. Se ci sono delle pensioni che sono corrisposte direttamente, per intero, dall'ente locale, in quanto nel passato ci sia stata un'azione da parte del dipendente per mantenere quella pensione, essa agisce in modo assolutamente indipendente da questo provvedimento di legge e quindi dovrà essere lo ente locale, di sua iniziativa, a modificare il sistema in base alle cifre di stipendio sulle quali vengono calcolate le pensioni.

F R A N Z A . Qui si tratta di un'indennità *una tantum*. Se non vi è un riferimento il Comune non può calcolarla.

M A I E R , *relatore*. Per quanto riguarda il Comune di Firenze, nel 1961 ha riadeguato i coefficienti di pensione agli stipendi. Comunque la questione è di competenza degli enti locali e non può essere trattata in questa sede.

F O R T U N A T I . Il fatto è che i casi citati dal senatore Franza ci sono, specialmente nel campo degli agenti delle imposte di consumo.

F R A N Z A . Non parliamo poi delle pensioni di reversibilità.

F O R T U N A T I . Ci sono alcune regolamentazioni precedenti in cui si tratta di pensionati a carico di enti locali. In alcuni Comuni le hanno rivalutate, in altri Comuni, no. Adesso si tratta di una indennità *una tantum*.

F R A N Z A . Si potrebbe aggiungere un comma così concepito: « Per le pensioni a totale carico dell'ente locale, può, in relazione agli articoli precedenti, statuire il Comune o la Provincia ».

M A I E R , *relatore*. Bisogna vedere qual è la situazione per la quale questi pensionati debbono aver diritto a questa indennità: questo è il problema.

F R A N Z A . È una facoltà che è sempre in relazione alle disponibilità di bilancio.

M A R T I N E L L I . Ci sono dei pensionati a completo carico dell'ente locale, ma si tratta di pensioni di vecchia data e per lo più di insegnanti, maestre d'asilo e probabilmente qualche elemento facente parte del settore delle imposte di consumo. E si debbono tenere presenti due aspetti: un aspetto giuridico e un aspetto umanitario. I Comuni, a mio giudizio, se vogliono, possono dare, e non c'è nessuna Giunta provinciale amministrativa, se vi è la capienza di bilancio, che possa opporsi. Però noi possiamo considerare l'altro aspetto e con un provvedimento di legge rendere obbligatoria questa spesa. In proposito, peraltro, c'è un recentissimo disegno di legge che chiede che lo Stato, quando rende obbligatoria una spesa degli enti locali, deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Ora noi dobbiamo vedere se prevale lo aspetto umano o se invece si deve rigorosamente tener presente la situazione economico-finanziaria degli enti locali. Personalmente sono del parere che siccome si tratta di un numero abbastanza limitato di vecchi dipendenti, si debba al più presto possibile provvedere a rendere obbligatoria l'indennità per quella categoria di pensionati. Ma ha ragione il relatore quando dice che questo tema non è trattato dal disegno di legge in esame, perchè questo si riferisce ai titolari di pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. Il servizio di queste pensioni è fatto da un insieme di contribuzioni e di riserve matematiche e la relazione ci dice che

il bilancio tecnico della Cassa può coprire l'onere derivante dalla proposta prestazionale, valutato in 9.350 milioni di lire. Noi non possiamo in questo testo legislativo inserire una norma che si riferisca a dipendenti di altro tipo. Quindi ritengo che, se esiste il problema, il Governo o qualche parlamentare dovrà rendersi promotore, se del caso e in considerazione del lato umano del problema, per rendere obbligatoria la spesa in favore della menzionata particolare categoria di pensionati. Ma noi, facendolo ora, daremmo a questo provvedimento un carattere eterogeneo, che evidentemente non può assumere, dato il suo preciso titolo, già approvato dalla Camera dei deputati.

F R A N Z A . Non insisto nell'emendamento che ho proposto, ma mi preme precisare che tutti gli aumenti apportati finora agli impiegati dello Stato sono stati estesi obbligatoriamente anche ai dipendenti dei Comuni; ed in tutti i provvedimenti si è avuta cura di approvare un articolo aggiuntivo per dare facoltà ai Comuni, in relazione alle rispettive disponibilità di bilancio, di applicare ai propri dipendenti un trattamento uguale a quello degli impiegati dello Stato. Ciò mi sembra possa essere fatto, per ragioni di armonia, onde contemperare le esigenze degli impiegati statali con quelle dei dipendenti degli enti locali; e quindi non sarebbe disarmonico inserire un comma nel senso da me proposto. Ma, ripeto, non insisto perchè la questione da me proposta potrebbe avere sapore di fatto personale.

A R T O M . Credo che il problema sollevato dal senatore Franza sia un problema che esiste, ma è anche esatto il rilievo del relatore Maier, il quale ha affermato che il disegno di legge al nostro esame ha una sua autonomia. Non escludo che con lo stesso provvedimento di legge si possa fare l'una e l'altra cosa; ma affrontare ora questo problema, senza conoscere quali sono le sue dimensioni e le possibilità di farvi fronte, ci porterebbe ad un notevole ritardo nella deliberazione cui siamo chiamati sul disegno di legge in esame: mentre il Presidente

ci ha detto di essere stato vittima di una specie di persecuzione da parte degli interessati...

P R E S I D E N T E . Non solo io, ma un po' tutti noi...

A R T O Mil che dimostra che il provvedimento soddisfa ad una esigenza assoluta per una categoria estremamente benemerita e non molto bene trattata. Credo quindi che seguire il consiglio dato dal senatore Martinelli di affrontare e risolvere il problema con un provvedimento separato sia la migliore cosa che oggi possiamo fare per non ritardare l'approvazione di questo disegno di legge e per provvedere ai casi segnalati dal senatore Franza, casi limitati nel numero.

B E R T O L I . Il disegno di legge odierno mi fa ricordare la discussione, fatta nella passata legislatura, a proposito delle modificazioni che per legge si sarebbero dovute apportare alla Cassa per le pensioni per l'impiego delle sue riserve tecniche, poichè risultava in quella discussione che le riserve tecniche della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali aumentavano in proporzioni molto vistose. Se ben ricordo erano nell'ordine di 50 o 60 miliardi ed erano in aumento crescente, per cui sono sorti dei dubbi in Commissione — ed io stesso li ho espressi — che la formulazione del bilancio tecnico fosse fatta con criteri che non corrispondevano più alla realtà. Tanto più che allora, e ritengo anche adesso, nella formulazione del bilancio tecnico ci si riferiva alle tabelle del 1911, ed anche oggi, mi pare, si continua ad usare quelle tabelle, per cui risulta un gonfiamento straordinario delle riserve tecniche che non ha alcuna corrispondenza con la realtà attuale. Occorre considerare la funzione di questi istituti assicurativi in una visione più moderna e nuova. Si comprendeva perfettamente, nel passato, la teoria delle riserve tecniche e matematiche, in quanto si partiva dal presupposto che l'istituto assicuratore potesse, ad un certo momento, cessare la sua attività, e in quel momento, avendo degli obblighi da

soddisfare, dovesse avere delle riserve tecniche per poter corrispondere pensioni, assicurazioni, eccetera quando non vi fossero state più entrate. Avevamo detto che allora le riserve tecniche avevano altro scopo, e cioè quello di dare agli istituti la possibilità di realizzare, attraverso l'impiego di esse, un tipo di entrate che non era quello delle entrate formate dai contributi che pagano i dipendenti, ma quello degli interessi maturati sui capitali. Se pensiamo che ora, invece, non è più da ritenere che la vita di questi istituti — e nel caso particolare di quelli dipendenti dallo Stato, dal Tesoro — possa avere termine, perchè i dipendenti degli enti locali esisteranno sempre e aumenteranno sempre più, non vi è più il presupposto che questi enti possano cessare la loro attività e debbano far fronte agli impegni dopo la cessazione teorica delle entrate.

Si pone allora una questione di bilancio: le entrate debbono corrispondere alle uscite. Ho sollevato a suo tempo queste questioni — ed era allora Ministro del tesoro l'onorevole Tremelloni, che le ha considerate — e venne deciso di sottoporre il quesito ad una commissione per vedere che cosa si poteva fare nel senso che io desideravo. Passato quel Governo, ne è venuto un altro; e si parla ancora della Cassa degli enti locali.

Si dice qui che vi è nel bilancio tecnico un avanzo di 9.350 milioni di lire con il quale si può far fronte all'onere derivante dall'applicazione del disegno di legge in esame. A me sembra che la valutazione di questo avanzo di bilancio sia stata calcolata in un modo diverso, per cui fin da allora si poteva, con queste riserve, aumentare le pensioni ai dipendenti degli Enti locali. Questo è un problema che si pone ed il relatore ci ha detto che vi è un progetto di legge che considera tale soluzione. Secondo me le riserve tecniche ammontano a molto di più di quanto indicato.

P R E S I D E N T E . Anche se vi è di più, non è un male; si tratta, se mai, di mettere i dipendenti degli enti locali sullo stesso piano in cui sono stati posti i dipendenti statali con la legge 28 gennaio 1963, n. 29.

A R T O M . Il problema cui ha accennato il senatore Bertoli evidentemente è un problema che trascende i limiti posti dal provvedimento in esame e richiederebbe una nuova approfondita discussione. Quello che io desidero chiarire è che il concetto su cui si fonda la Cassa, è quello della capitalizzazione, secondo il quale ciascun dipendente deve avere al momento in cui va in pensione il capitale che si è andato costituendo e formando sia con i contributi che ha versato, sia con gli interessi che si sono accumulati.

Ora questo sistema, che ha sì il vantaggio notevole che alla scadenza della prestazione d'opera dovrebbe esistere materialmente il capitale versato — ed effettivamente un tempo esisteva — questo sistema, dicevo, non risponde più alle odierne esigenze economiche, perchè vi è stata, e tuttora vi è, una svalutazione, un certo grado di inflazione, una sensibile erosione del potere d'acquisto della moneta, che non consente di far fronte alla copertura. Questa è la ragione per cui lo Stato prima, e la Previdenza sociale poi, sono passati ad un metodo diverso, della ripartizione, che evidentemente rende più grave l'onere annuale.

B E R T O L I . A me risulterebbe che vi sono circa 160 miliardi di riserve tecniche . . .

A R T O M . Si imporrebbe sull'argomento una larga discussione su quella che per tanto tempo rappresentò la messa di capitali a disposizione dello Stato. Abbiamo avuto fino all'ultima guerra l'Istituto della previdenza sociale, che era il più grande finanziatore dello Stato, offrendo a questo una grande massa di risparmi. Oggi, dopo la legge del 1945 (legge della quale sono stato sostenitore), l'Istituto della previdenza sociale non ha più riserve da impiegare ed ha quindi cessato la funzione di banca dello Stato. Il problema si presenta, sotto molti aspetti, assai grave e molto più complesso, in quanto nel primo momento l'adozione del sistema della ripartizione rappresentava una notevole economia, ma dopo un certo numero di anni — ed il senatore Fortunati ce lo insegna — ciò non si verificava più. Ho voluto semplicemente rilevare che le attuali difficoltà non

dipendono dall'adozione dell'uno o dell'altro sistema: il sistema della ripartizione può essere applicato da enti a durata permanente, mentre non può essere adottato da compagnie private, con una diversa strutturazione e una diversa concezione, che non possono essere esaminate qui.

Insisterei — pur ritenendo la proposta Bertoli accettabile per un riesame del problema e con una procedura diversa — che sia intanto opportuno andare avanti nella discussione del disegno di legge n. 406 per non ritardarne l'approvazione.

B E R T O L I . Sono d'accordo.

T R A B U C C H I . In gran parte volevo dire le stesse cose esposte dal senatore Arton; sono quindi d'accordo con lui ed ho anch'io delle preoccupazioni su questo provvedimento, così come le ha espresse il senatore Bertoli, poichè con un grosso espediente contabile si consumano le riserve che si sono accumulate, passando dalle riserve matematiche al sistema della ripartizione. Nel caso concreto vi è da osservare qualcosa di più, e cioè che se si dovesse adottare il sistema della ripartizione, allora varrebbe la pena di sciogliere gli Istituti di previdenza, poichè questi hanno motivo di essere in quanto accumulino riserve e le amministrino in relazione agli oneri futuri, e sarebbe inutile che noi mantenessimo gli impiegati degli Istituti di previdenza quando questi non siano posti in condizione di svolgere l'attività cui sono stati chiamati...

M A R T I N E L L I sul piano nazionale...

T R A B U C C H I ma non sul piano degli enti locali. Quindi penserei che questo, per il momento, tenendo presente anche quello che ha detto il senatore Bertoli, non sia un problema da prendere in considerazione. Insisterei invece su quello che ha detto il senatore Franza. Io non ho più questioni personali del genere da sollevare, perchè mia madre, che era pensionata, è morta da vent'anni, ma certamente vi sono molte pensioni di reversibilità che sono a to-

tale carico degli enti locali e niterrei che non si potesse lasciare questa gente senza il beneficio che diamo agli altri pensionati. Sarebbe quindi giusto fare un disegno di legge inteso ad autorizzare gli enti locali ad emanare un analogo provvedimento. Direi, magari, di introdurre una clausola nel disegno di legge, piuttosto che lasciare il problema in sospeso.

È vero quello che dice il senatore Martinelli, che in genere le Giunte provinciali amministrative approvano provvedimenti di questo genere, ma li approvano nei Comuni che hanno un bilancio in pareggio e non nei Comuni dissestati. Ma non è nemmeno giusto che si debbano lasciare pagare le spese di questi dissesti a dei poveri diavoli, a delle vedove, o a degli orfani.

M A R T I N E L L I . Quindi il senatore Trabucchi proporrebbe di rendere obbligatoria la spesa...

T R A B U C C H I . Basterebbe dire: i Comuni possono deliberare. Questa potrebbe essere la formula per una spesa facoltativa che presenta caratteri di analogia con quelle obbligatorie.

F O R T U N A T I . Di formule ve ne sono di due tipi: quella che suggerisce il senatore Trabucchi, che secondo me consente di andare in porto; poi ne è stata menzionata un'altra che non lo consente, poichè quando si condizionasse la spesa alle possibilità di bilancio dei Comuni, si finirebbe per non ottenere nulla.

M A R T I N E L L I . La Giunta provinciale amministrativa non può approvare una spesa facoltativa se il bilancio è in disavanzo economico.

T R A B U C C H I . Ma lo fa.

F O R T U N A T I . Io penso che le cose stiano diversamente da come le interpreta il senatore Martinelli.

T R A B U C C H I . Io vorrei domandare al relatore: dando questa indennità per il

1963, vuol dire che dobbiamo dare una somma corrispondente per il 1964, per il 1965, per il 1966 e così via? Il relatore che ha studiato il disegno di legge, in corso di approntamento, concernente gli Istituti di previdenza, prevede degli aumenti di pensione che siano presso a poco di questa misura?

M A I E R, *relatore*. Dovrebbero essere di misura superiore, perchè dovrebbero corrispondere al 30 per cento del complessivo trattamento pensionistico, mentre l'indennità che ora viene concessa corrisponde soltanto al 30 per cento di una componente del trattamento pensionistico, e cioè al 30 per cento della rendita vitalizia costante.

M A R I O T T I. Perchè si deve sviluppare una discussione su un argomento che dovrebbe essere regolato con un provvedimento successivo? Bisogna rimanere nella materia, altrimenti dove si va a finire? Il problema riguarda l'anno 1964. Si danno o non si danno questi contributi?

T R A B U C C H I. Sì, ma bisogna sapere che cosa si darà. Poi vorrei domandare per quale motivo, secondo il disegno di legge, questo contributo è esente da trattenuta erariale; non per il fatto in se stesso, ma perchè in futuro noi avremo un aumento di pensioni, e quello sarà soggetto ad imposta erariale. Si potrebbe dire che le pensioni sono esenti sempre da trattenuta erariale, ma vorrei sapere perchè si dovrebbe fare un'eccezione soltanto per questo provvedimento.

P R E S I D E N T E. Faccio rilevare che il disegno di legge deve essere varato, perchè già approvato dalla Camera dei deputati. Comunque noi possiamo modificarlo.

B E R T O L I. No, non lo modifichiamo.

P R E S I D E N T E. Veramente prima era stato proposto un emendamento dai senatori Franza e Trabucchi. Siamo d'accordo, comunque, che questo disegno di legge va approvato e che poi si provvederà e esami-

nare la questione sollevata dal senatore Bertoli circa un anno fa.

M A I E R, *relatore*. Il problema, che è stato qui sollevato, del trattamento di quiescenza a carico degli enti locali si presenterà in maniera ancor più pressante quando ci sarà la rivalutazione delle pensioni. Mi pare che sia più opportuno esaminarlo e risolverlo in quella sede, quando cioè, da parte degli organi ministeriali, sarà stato predisposto il provvedimento definitivo riguardante le pensioni a carico della Cassa di cui trattasi.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A favore dei titolari al 1° gennaio 1963 di pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali è concessa una indennità una volta tanto di lire 104.000 lorde per le pensioni dirette e di lire 78.000 per le pensioni indirette e di reversibilità.

La predetta indennità non va considerata ai fini della determinazione delle ritenute erariali che gravano sulle pensioni.

Ai titolari di più pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali spetta una sola indennità una volta tanto nella misura che risulta più favorevole.

(È approvato).

Art. 2.

L'indennità una volta tanto prevista dal precedente articolo compete, nella misura stabilita dal successivo comma, anche ai titolari al 1° gennaio 1964 di pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali relative a cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 1963.

Ai predetti titolari, l'indennità spetta in ragione di un dodicesimo degli importi indicati nel precedente articolo 1 per ogni mese

intero intercorrente dalla data di cessazione a quella del 31 dicembre 1963. A tal fine le cessazioni avvenute nei primi quindici giorni del mese si considerano come avvenute l'ultimo giorno del mese precedente.

(È approvato).

Art. 3.

Nel caso di pensione ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed ente locale, la spesa relativa alla corresponsione dell'indennità una volta tanto negli importi contemplati agli articoli 1 e 2 è ripartita per quote proporzionali a quelle che risultano attribuite per la pensione, rispettivamente, al 31 dicembre 1962 e al 31 dicembre 1963.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento del capitale dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma, e facoltà di fissare il valore nominale delle azioni alla libera determinazione degli organi sociali dell'Istituto stesso » (247)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del capitale dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma, e facoltà di fissare il valore nominale delle azioni alla libera determinazione degli organi sociali dell'Istituto stesso ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma, è autorizzato ad elevare il proprio capitale, in

una o più volte, da lire 2.160 milioni a lire 4.320 milioni.

Le azioni dell'Istituto stesso potranno avere un valore nominale diverso da quello di lire 750, fissato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 989.

Sono autorizzate le conseguenti modifiche allo statuto dell'Istituto.

B R A C C E S I , *relatore.* In ordine al disegno di legge in esame, sul quale ha già espresso parere favorevole il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ritengo di poter dare brevi chiarimenti.

L'Istituto italiano di credito fondiario, sebbene costituito sotto forma di società per azioni, è regolato da speciali norme di legge; cioè trae origine, in particolare, dalla legge 17 luglio 1890, n. 6955, in base alla quale l'Istituto venne fondato e le cui norme sono in gran parte trasferite nel vigente testo unico 16 luglio 1905, n. 646, sul credito fondiario. Il primo comma dell'articolo 76 dello stesso testo così dispone: « Il capitale sociale dell'Istituto italiano dovrà essere di cento milioni di lire da procurarsi con la emissione graduale di azioni, ciascuna del valore nominale di cinquecento lire ».

Il capitale iniziale venne, peraltro, limitato a 40 milioni e tale rimase fino a quando, per delibera di assemblea 18 dicembre 1929, fu portato a 60 milioni. Per poter addivenire a successivi aumenti, e a una modifica nel taglio delle azioni, si resero necessari i seguenti provvedimenti legislativi: decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 989, che autorizzò l'aumento del capitale a 180 milioni e modificò il taglio delle azioni da 500 a 750 lire; legge 9 ottobre 1951, n. 1097, che autorizzò l'aumento a 540 milioni; legge 27 novembre 1954, n. 1218, che autorizzò l'aumento a lire 1.080 milioni; legge 29 dicembre 1956, numero 1527, che autorizzò l'aumento a lire 2.160 milioni.

Quest'ultimo limite è stato effettivamente raggiunto nel dicembre 1962, sicchè nel 1963, e precisamente nell'adunanza di Consiglio di amministrazione del 29 aprile, venne ritenuto opportuno richiedere l'emanazione di

un'altra legge che autorizzasse l'aumento in una o più volte del capitale stesso a lire 4.320 milioni, e cioè, come praticatosi in precedenza, ad un importo doppio di quello attuale.

È sembrato opportuno che, nell'occasione, gli organi sociali dell'Istituto vengano autorizzati a modificare, quando fosse ritenuto opportuno, il valore nominale delle azioni dell'Istituto stesso, valore attualmente determinato, come già detto, in lire 750.

Ritengo di poter proporre l'approvazione del disegno di legge, che accoglie i *desiderata* dell'Istituto, anche perchè, oltre a metter questo nella possibilità di acquisire nuove disponibilità (ciò che dovrà fare a seconda delle esigenze e delle possibilità dei suoi azionisti), gli permetterà di non veder stroncata la sua attività dal raggiungimento del limite di emissione delle proprie cartelle, limite sottoposto alla disciplina della legge 29 luglio 1949, n. 474, che consente l'emissione di cartelle soltanto sino ad un multiplo (venti o trenta volte) del capitale e riserve.

Non mi sono ancora noti i dati al 31 dicembre 1963 dei mutui fondiari concessi a quell'epoca, ma posso riferire che al 31 marzo 1963 la massa delle operazioni in essere ammontava a lire 108.068 milioni.

B E R T O L I. Qual'è la ragione della eventuale modifica del valore nominale delle azioni?

B R A C C E S I, *relatore*. Perchè con 750 lire si dà luogo a un numero assai grande di azioni. Ora si possono fare azioni da 1.000 o da 5.000 lire; i soci partecipanti in genere

sono tanti e in questo modo ne deriva una comodità contabile.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo annuo di lire 15 milioni in favore dell'Istituto per la contabilità nazionale » (319)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo annuo di lire 15 milioni in favore dell'Istituto per la contabilità nazionale ».

M A R I O T T I. Prego il Presidente di voler concedere un breve rinvio per la discussione di questo disegno di legge per consentirmi l'approfondimento della questione.

P R E S I D E N T E. Se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari